

Allegato "A" al n. 69656/26542 di Repertorio.....

-----STATUTO-----

-----FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI-----

----- ONLUS -----

-----ART. 1-----

-----DENOMINAZIONE E SEDE-----

Ai sensi dell'art 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata: "FONDAZIONE RICOVERO MARTINELLI - onlus".

L'acronimo ONLUS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale - deve essere utilizzato nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o di comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione, eretta in Ente Morale con R.D. 15.9.1932 n.1612, ha fondamento nelle disposizioni testamentarie di Carlo Martinelli, come risulta dall'atto di pubblicazione e deposito in data 30 agosto 1926 del Dr. Gallavresi notaio in Milano, n.10208/5939 di repertorio.

Lo statuto, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica il 15 aprile 1963, ha modificato il fine originario.

La Fondazione ha sede legale in Cinisello Balsamo (MI) Via Martinelli n. 45 ed opera in Regione Lombardia.

-----ART. 2-----

-----SCOPI ISTITUZIONALI-----

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere esclusivamente attività di assistenza sociale e socio-sanitaria di natura domiciliare, residenziale e ambulatoriale, finalizzata alla solidarietà sociale nei confronti di anziani, nonché di altri soggetti affetti da malattia e/o disabilità, di qualunque condizione e sesso, che si trovino comunque in stato di svantaggio per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle indicate nel comma 1, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

La Fondazione indirizza prioritariamente i propri interventi verso gli anziani e/o utenti residenti nel Comune di Cinisello Balsamo e limitrofi.

La Fondazione può valorizzare l'opera del volontariato e forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi.

Sono compresi negli scopi della Fondazione la promozione culturale, l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei settori di attività, nonché la partecipazione in attività di ricerca sui temi di particolare interesse nei settori in cui si esplica l'attività della Fondazione, compresa l'attuazione di Iniziative sperimentali.

Tale attività si propone altresì di rispondere a tutte le altre esigenze previste dal piano socio-sanitario della Regione Lombardia.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché quelle accessorie e naturalmente collegate a quelle statutarie, al fine di rispondere con efficienza alle esigenze del territorio.

Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'ammissione o la dimissione degli assistiti, secondo principi improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà e della dignità della persona ed alla adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.

ART. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili ricevuti in dotazione con l'atto fondativo ed incrementato con tutti i successivi interventi di valorizzazione e di acquisizioni, risultante dall'inventario.

La Fondazione opererà affinché tale patrimonio possa essere alimentato con altre donazioni mobiliari ed immobiliari, obblazioni, legati e lasciti da parte di quanti vogliano sostenere gli scopi e l'azione della Fondazione.

E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

ART. 4

MEZZI FINANZIARI

La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

1. rette, tariffe o contributi dovuti dai soggetti che usufruiscono dei servizi della propria attività istituzionale;
2. dai contributi regionali, comunali o statali, previsti dalle vigenti disposizioni per l'attività socio-assistenziale prestata;
3. proventi del patrimonio;
4. da ogni altra elargizione o contributo proveniente da enti pubblici o soggetti privati destinati all'attuazione degli scopi statuari o per finanziare iniziative specifiche affidate alla Fondazione;
5. dalla ripartizione degli utili della "Società immobiliare Martinelli s.p.a.", ente concessionario della conservazione e gestione degli immobili della Fondazione non destinati alla attività istituzionale.

ART. 5

BILANCIO E UTILI

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Per ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio annuale consuntivo nel rispetto del principio della competenza economica. La scelta dello schema di bilancio è

rimessa al Consiglio di Amministrazione.....  
Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento salva la possibilità di approvazione entro il 30 giugno in presenza di esigenze particolari e straordinarie.....

E' fatto divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.....

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.....

#### -----ART. 6-----

##### -----ORGANI-----

Sono organi della Fondazione:-----

- \* Il CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE-----
- \* Il PRESIDENTE-----
- \* Il VICE-PRESIDENTE-----
- \* L'ORGANO DI CONTROLLO e il REVISORE LEGALE DEI CONTI.-----

#### -----ART. 7-----

##### -----IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE-----

La Fondazione è retta da un Consiglio d'Amministrazione composto da 5 membri compreso il Presidente, nominati dal Prefetto della Provincia di Milano, di cui tre scelti possibilmente tra parenti in linea paterna con il Fondatore e gli altri due scelti preferibilmente tra soggetti operanti nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo, oppure in possesso di specifiche caratteristiche di competenza ed esperienza inerenti alla gestione di Enti non profit.....

Il Presidente è nominato dal Prefetto tra i cinque consiglieri.....

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere ad ogni scadenza confermati senza alcun limite.....

Nel caso in cui durante il mandato venissero a mancare per qualche impedimento uno o due consiglieri, alla loro sostituzione provvederanno i Consiglieri rimasti in carica. qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica dovranno chiedere al Prefetto la nomina dei consiglieri mancanti.....

I Consiglieri nominati successivamente all'insediamento del Consiglio restano in carica sino alla scadenza del collegio. Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere corrisposta un'indennità di carica stabilita dal Consiglio stesso, che ne determina l'entità in importi individuali annui, nei limiti stabiliti dall'art. 10, sesto comma, lettera c), del D. Lgs. n. 460/1997, oltre al rimborso per le spese so-

stenute per l'esercizio del mandato; l'indennità dovrà essere proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non potrà essere superiore a quella prevista in enti che operano nei medesimi o analoghi settori.

ART. 8

COMPITI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio d'Amministrazione:

- \* eleggere tra i suoi membri il Vice-Presidente;
- \* approvare il bilancio annuale consuntivo;
- \* approvare i regolamenti interni per il buon andamento della gestione;
- \* deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie ed ogni decisione riguardante il patrimonio;
- \* deliberare per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- \* predisporre i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e verificarne l'attuazione;
- \* nominare, su proposta del Presidente, il personale direttivo dell'Ente, stabilendo compiti ed attribuzioni.

ART. 9

ADUNANZE

il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera, recapitata almeno tre giorni prima della riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso d'urgenza può essere convocato a mezzo telegramma, telefax o e-mail almeno 24 ore prima.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 10

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con la facoltà di nomina e revoca dei difensori.

il Presidente:

- \* determina l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio d'Amministrazione;
- \* convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
- \* cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- \* cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello statuto e ne propone la modifica quando lo ritenga opportuno;
- \* adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento ritenuto necessario per l'efficiente andamento della Fondazione, sottoponendolo poi a ratifica del Consiglio d'Amministrazione nella sua prima seduta.

ART. 11

.....IL VICE-PRESIDENTE.....

Il *Vice-Presidente* è nominato dal Consiglio d'Amministrazione e sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di sua assenza o d'impedimento, esercitando i medesimi poteri.....

.....ART. 12.....

.....IL DIRETTORE GENERALE.....

Il *Direttore Generale* è nominato dal Consiglio d'Amministrazione. Egli collabora:.....

- \* alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;.....
- \* all'attuazione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione ed alla predisposizione dello schema di bilancio annuale.....

Il Direttore Generale partecipa alle sedute degli organi della Fondazione e ne redige i verbali; è il capo del personale e collabora con il Presidente alla gestione dei programmi dell'attività della Fondazione.....

.....ART. 13.....

.....ORGANO DI CONTROLLO.....

L'organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.....

Può anche essere monocratico. Se collegiale deve essere formato da tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica tre anni e scade alla data della riunione del Consiglio d'Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.....

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.....

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.....

Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti anche se monocratico, purchè sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.....

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.....

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge e qualora la revisione non sia stata conferita all'organo di controllo, è istituito un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. La nomina spetta al Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Revisore verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria.

Il Revisore verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano. Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Revisore è nominato per 3 (tre) anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui è stata assunta la delibera di nomina e può essere riconfermato.

Il Revisore può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Gli emolumenti del Revisore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in analogia a quanto previsto per il medesimo incarico presso analoghe istituzioni.

ART. 15.

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, è fatto obbligo sentita l'Agenzia per le ONLUS, di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, o in mancanza, al Comune in cui l'ente ha sede legale con vincolo di destinazione ai servizi sociali, socio sanitari ed educativi, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

ART. 16.

NORMA FINALE

Per tutto quanto non precisato dal presente Statuto, s'intendono richiamate le norme del codice civile in tema di fondazione, nonché tutte le disposizioni emanate in materia di ONLUS.

f.to: Amedeo Vilardo

f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO (L.T.)